



LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA - ONLUS

La tutela dei malati di Fibrosi Cistica: quali diritti?



I N D I C E

CAPITOLO 1 - NOZIONI GENERALI

01. Definizione di invalido civile	pag.	06
02. Altre categorie di invalidi	pag	06
- invalidi di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio		
- fondamento giuridico della tutela dell'invalidità civile - diritti di cittadinanza		
03. Gradi di invalidità	pag	06
- invalidità di almeno un terzo(33%)		
- invalidità di almeno il 46%		
- invalidità di almeno i 2/3 (67%)		
- invalidità di almeno il 74% (invalidi parziali)		
- invalidità del 100% (invalidi totali)		
04. Invalidi non autosufficienti	pag	07
- a quali condizioni		
05. Invalidi civili minorenni o ultrasessantacinquenni	pag	07
06. Concetto di persona handicappata	pag	08
- a quali categorie si riferisce		
- applicazione del termine		

CAPITOLO II - RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITA' CIVILE E DELL'HANDICAP

07. Domanda	pag	08
08. Visita medica	pag	09
09. Effetti del riconoscimento	pag	09
10. Come ottenere l'accertamento dell'handicap	pag	09
11. Come ottenere il riconoscimento dell'aggravamento dell'invalidità	pag	09
- domanda di aggravamento in pendenza di ricorso		

CAPITOLO III - DIRITTO ALL'ASSISTENZA ECONOMICA

12. Provvidenze economiche previste	pag	10
13. Diritto alla pensione di inabilità (per gli invalidi al 100%)	pag	10
- quale importo		
- cosa fare		

14. Ente preposto al riconoscimento del diritto a pensione	pag	11
15. Diritto all'assegno mensile (per gli invalidi con invalidità almeno del 74%)	pag	11
- a quali condizioni		
- incompatibilità		
- cosa fare		
16. Diritto all'indennità mensile di frequenza (per gli invalidi ipoacustici)	pag	12
- a quali condizioni		
- cosa fare		
- quanto costa		
17. Diritto all'indennità di accompagnamento	pag	12
- quale importo		
18. Compimento del 18° anno di età	pag	13
- per continuare a percepire l'indennità		
- per ottenere anche la pensione		
19. Chi paga la pensione, l'assegno o l'indennità	pag	13
20. Obblighi dei pensionati	pag	14
- permanenza del requisito reddituale		
- ripristino della pensione o dell'assegno sospeso		
21. Dichiarazioni di responsabilità	pag	14
- a che servono		

CAPITOLO IV - DIRITTO AI SERVIZI SOCIALI

22. Che cosa sono	pag	15
23. Prestazioni economiche	pag	15
24. Reddito minimo di inserimento	pag	15
- cosa fare		
25. Altri servizi sociali	pag	16
26. Calcolo della situazione economica: indicatore della situazione economica equivalente	pag	16
- cosa fare		
- quali applicazioni (rimborso delle spese di cura e di soggiorno sostenute all'estero: riduzione al 50% del canone di abbonamento al telefono fisso)		
- quali esclusioni		
27. Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali	pag	17

28. Carta dei servizi sociali	pag	17
29. Titoli per l'acquisto di servizi sociali	pag	18
- chi li concede		
- che cosa fare		
30. L'amministrazione di sostegno	pag	18

CAPITOLO V - DIRITTO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE

31. Barriere architettoniche	pag	19
32. Circolazione e sosta dei veicoli	pag	19
33. Contrassegno speciale	pag	19
34. Diritti nei mezzi pubblici di trasporto	pag	20

CAPITOLO VI - DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI

35. Deduzione d'imposta per le spese mediche e di assistenza specifica	pag	20
36. Detrazioni d'imposta per protesi, ausili tecnici e per lavori di abbattimento delle barriere architettoniche	pag	20
37. Detrazione d'imposta per spese sostenute per la ristrutturazione di immobili	pag	21
38. Agevolazioni fiscali per l'acquisto di veicoli	pag	21
39. Detrazione dall'imposta IRPEF per i veicoli adattati alla guida del disabile	pag	21
- quali adattamenti		
- per quali veicoli		
- limite di somma		
40. Detrazione d'imposta per i veicoli non adattati	pag	22
41. Spese per le riparazioni	pag	22
42. Riduzione dell'IVA al 4%	pag	22
- per quali veicoli		
43. Esenzione dalle tasse automobilistiche e dalle imposte di registro	pag	23
44. IVA ridotta per le spese di adattamento di veicoli	pag	23
45. IVA ridotta per acquisto di parti, pezzi staccati e accessori	pag	23
46. Agevolazioni fiscali per acquisto di sussidi tecnici e informatici	pag	23
47. IVA ridotta per ausili protesici e per lavori di abbattimento delle barriere architettoniche	pag	23

CAPITOLO VII - DIRITTO AI PERMESSI PARENTALI

48. A chi spettano	pag	24
49. Quanto durano	pag	24
50. A quali condizioni	pag	24
51. Quali effetti sul rapporto di lavoro	pag	25
52. Congedo straordinario per l'assistenza al figlio handicappato	pag	25
- a chi spettano		
- a quali condizioni		
- sono retribuiti e computati in pensione		
53. Diritto alla scelta della sede di lavoro	pag	26
- diritto al trasferimento		
- diritto di scelta in caso di prima assegnazione		

CAPITOLO VIII - DIRITTO AL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO AL LAVORO

54. A chi spetta	pag	26
- che fare		
55. Graduatoria	pag	27
56. Accertamento della disabilità	pag	27
57. Criteri di accertamento della disabilità	pag	28
58. Controllo della permanenza dello stato invalidante	pag	28
59. Collocamento mirato	pag	28
60. Comitato tecnico	pag	28
61. Diritto alla formazione professionale	pag	29
- corsi formativi		
- riqualificazione professionale		
- istituto formativo dell'ANMIC (IS.FOR.D.D.)		
62. Avviamento al lavoro	pag	29
- presso aziende private		
- presso enti pubblici		
63. Diritto alla maggiorazione del servizio pensionabile	pag	30
- a chi spetta		
- a quali condizioni		
- misura		

- cosa fare
- considerazioni

64. Diritto dei disabili assunti

pag 30

- diritto al trattamento giuridico ed economico
- lavoro compatibile
- divieto di licenziamento

Capitolo I

NOZIONI GENERALI

1. Definizione di invalido civile.

La legge definisce invalido civile il cittadino che per menomazioni congenite o acquisite, fisiche o psichiche, abbia subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo.

In questo senso, un malato di Fibrosi Cistica può essere considerato un invalido civile.

Per le menomazioni che derivano da queste ultime cause si può ottenere il riconoscimento di invalido di guerra, di invalido del lavoro o di invalido per servizio in base a disposizioni di legge che regolano, in maniera distinta e autonoma, questi diversi riconoscimenti.

discende da tali premesse che la definizione di invalido civile implica un concetto generale e non specifico, nel senso che rientrano nella nozione di invalidità civile tutte le menomazioni di cui una persona può essere portatrice, fatta eccezione per quelle menomazioni che sono state causate dalla guerra, dal lavoro o dal servizio.

2. Altre categorie di invalidi.

Fondamento giuridico della tutela dell'invalidità civile

Il *dovere di solidarietà* sancito dalla Costituzione, obbliga lo Stato ad assicurare ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale (art. 38).

Diritti di cittadinanza

A questo dovere si richiamano tutte le leggi che prevedono i diritti degli invalidi e che costituiscono diritti di cittadinanza.

3. Gradi di invalidità.

Invalidità di almeno un terzo(33%)

L'invalidità civile è espressa in percentuale della riduzione della capacità lavorativa ed è valutata secondo determinate tabelle approvate con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992.

La percentuale minima prevista dalla legge è quella di un terzo, necessaria per ottenere il riconoscimento della qualifica di invalido civile. Con tale qualifica l'interessato ha diritto alla fornitura gratuita delle protesi e degli altri presidi previsti dal nomenclatore-tariffario in rapporto alle singole menomazioni. Ha inoltre diritto ad ogni altro beneficio per il quale è prevista la qualifica di invalido civile, senza ulteriore specificazione.

Invalidità di almeno il 45%

Se l'invalido è riconosciuto con un grado di invalidità di almeno il 46% può richiedere l'iscrizione nelle liste speciali dell'ufficio di collocamento al lavoro, ai fini dell'assunzione obbligatoria presso enti pubblici o privati.

Invalidità di almeno i 2/3 (67%)

Se l'invalido è riconosciuto con un grado di invalidità di almeno i due terzi, cioè del 67%, ha diritto anche:

- a) all'esenzione dal ticket per alcune prestazioni sanitarie (sono attualmente in corso sostanziali modifiche) ;
- b) all'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie, a condizione che appartenga a famiglia disagiata (v. paragrafo 30).

Invalidità di almeno il 74% (invalidi parziali)

Con l'invalidità di almeno il 74% l'interessato assume la qualifica di invalido parziale e ha diritto ad un assegno mensile alle condizioni indicate al paragrafo 18.

Invalidità di almeno il 75%

Con detta invalidità l'interessato che abbia prestato un'attività lavorativa ha diritto ad una maggiorazione del servizio utile a pensione (vedi paragrafo 70).

Invalidità del 100% (invalidi totali)

Con l'invalidità del 100% l'interessato assume la qualifica di invalido totale e ha diritto ad una pensione di inabilità alle condizioni indicate al paragrafo 16.

4. Invalidi non autosufficienti.

Gli invalidi totali, che siano anche non autosufficienti perché non deambulanti o impossibilitati a compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, hanno diritto a benefici maggiori, il più importante dei quali è l'indennità di accompagnamento

A quali condizioni.

Non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita l'invalido che è impossibilitato a svolgere le azioni elementari che un soggetto normale di corrispondente età espleta quotidianamente, quali la vestizione, la nutrizione, l'igiene personale, ecc.

5. Invalidi civili minorenni o ultrasessantacinquenni.

per i cittadini minorenni, cioè di età inferiore ai diciotto anni, e per quelli di età superiore ai 65 anni il riconoscimento dell'invalidità civile non si basa sulla riduzione della capacità lavorativa, essendo queste persone in età generalmente non lavorativa.

Si considera invece un altro elemento , cioè la persistente difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Agli invalidi civili minorenni e a quelli ultrasessantacinquenni non può essere concessa la pensione, né l'assegno mensile, in quanto questi trattamenti spettano non prima del 18° anno di età, nè dopo il 65° anno.

Può invece essere liquidata l'indennità di accompagnamento se sussistono determinate altre condizioni, e cioè se si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o se abbisognano di una assistenza continua perché non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

6. Concetto di persona handicappata.

a differenza dell'invalidità civile, basata sul grado di riduzione della capacità lavorativa, l'handicap , regolato dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104, esprime la situazione di colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

A quali categorie si riferisce

L'handicap è quindi un concetto generale, riferito a qualunque invalido civile la cui invalidità ha procurato le conseguenze sopra indicate (svantaggio sociale o emarginazione).

Non sussiste una stretta correlazione tra la definizione di invalido e quella di handicappato , essendo diversi i presupposti che sono alla base delle due categorie.

Applicazione del termine

Il termine di persona handicappata è usato dalla legge per indicare i soggetti ai quali spettano determinati benefici in condizioni di parità, senza alcun riferimento alla natura della menomazione (permessi parentali, agevolazioni fiscali, diritto all'istruzione e, in genere, prestazioni specialistiche e sociali integrate tra loro , che valorizzano le abilità della persona e agiscono sulla globalità della situazione di handicap).

Capitolo II

RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITA' CIVILE E DELL'HANDICAP

7.Domanda.

Per ottenere il riconoscimento di invalido civile occorre presentare all'azienda sanitaria locale di appartenenza una domanda su apposito modulo.

Se l'interessato è minorenni o interdetto, la domanda è sottoscritta dal suo legale rappresentante (genitore o tutore).

Alla domanda deve essere allegato un certificato medico attestante la natura delle infermità invalidanti.

8. Visita medica.

A seguito della domanda, l'interessato è sottoposto a visita medica da un'apposita commissione istituita presso l'azienda sanitaria locale.

Della commissione fa parte anche un medico in rappresentanza dell'ANMIC , il quale ha il compito di tutelare gli interessi dell'invalido nella fase del riconoscimento dell'invalidità . A lui, quindi, l'invalido si può rivolgere, tramite l'Associazione ANMIC , per ogni consiglio di carattere medico - legale.

9. Effetti del riconoscimento.

Al termine della visita medica la commissione redige un verbale dal quale risultano le menomazioni e il grado di invalidità riconosciuto.

Il verbale è trasmesso, per un controllo, alla commissione medica di verifica (dipendente dal Ministero dell'economia e finanze), la quale ha sessanta giorni di tempo per approvarlo oppure per sospendere la procedura. In quest'ultimo caso vengono disposti ulteriori accertamenti che sono effettuati o presso la stessa commissione di verifica , oppure presso la commissione ASL di competenza. Ultimato il controllo , il verbale definitivo è notificato all'interessato, il quale può proporre ricorso giurisdizionale nel termine di sei mesi dalla notifica.

Se la percentuale d'invalidità o la minorazione riconosciuta può dar diritto a pensione, assegno o indennità, copia del verbale è trasmessa anche all'ente preposto alla relativa concessione.

Il verbale costituisce documento valido per ottenere i benefici che la legge prevede in favore degli invalidi e che saranno indicati nei paragrafi successivi.

10. Come ottenere l'accertamento dell'handicap.

L'accertamento dell'handicap è effettuato, a domanda dell'interessato , dalle commissioni mediche indicate nel paragrafo 8, integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare.

Se la minorazione accertata abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, l'interessato è definito persona handicappata in situazione di gravità. Questa situazione è considerata dalla legge per il riconoscimento di specifici benefici, come vedremo.

11. Come ottenere il riconoscimento dell'aggravamento dell'invalidità.

Se lo stato di invalidità si aggrava, per ottenere il riconoscimento occorre presentare all'ASL di appartenenza apposita domanda allegando un certificato medico contenente un'ampia motivazione delle cause che hanno originato l'aggravamento.

A conclusione della procedura di accertamento , la commissione medica redige un verbale che evidenzia soltanto le variazioni intervenute e che è trasmesso all'ente preposto alla funzione concessoria delle pensioni (Regione, Comune o INPS) .

Domanda di aggravamento in pendenza di ricorso.

Qualora avverso il precedente verbale l'interessato abbia presentato ricorso amministrativo, la domanda di aggravamento potrà essere esaminata soltanto dopo la definizione del ricorso stesso. Questo, ovviamente, vale se il ricorso è stato presentato prima del 1° gennaio 2005, considerato che da questa data il ricorso amministrativo è stato soppresso.

Se invece è stato presentato ricorso giurisdizionale, l'aggravamento può essere fatto valere dinanzi al tribunale adito.

Capitolo III

DIRITTO ALL'ASSISTENZA ECONOMICA

12.Provvidenze economiche previste.

l'assistenza economica in favore degli invalidi civili è costituita da:

- pensione di inabilità;
- assegno mensile;
- indennità mensile di frequenza;
- indennità di accompagnamento.

13. Diritto alla pensione di inabilità (per gli invalidi al 100%).

Hanno diritto alla pensione di inabilità gli invalidi totali, cioè con invalidità del 100% , di età di almeno diciotto anni e non superiore agli anni 65, che non hanno redditi personali assoggettati all'IRPEF superiori a un limite massimo stabilito di anno in anno.

Per l'anno 2007 il limite di reddito è fissato in 14.256.92 euro l'anno.

Ai fini della concessione della pensione si considera il reddito personale percepito dall'invalido nell'anno precedente, in rapporto al limite fissato per l'anno di riferimento della prestazione.

Questo vuol dire, ad esempio, che per avere la pensione nell'anno 2007 l'invalido non deve avere avuto nell'anno 2006 redditi eccedenti il limite di 14.256.92 euro.

Quale importo.

La pensione è, per l'anno 2007, di 242,84 euro mensili ed è corrisposta per 13 mensilità fino al 65° anno di età, salvo il diritto alla pensione sociale o all'assegno sociale.

Cosa fare.

Ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile, attestato dal verbale della commissione medica ASL, l'interessato deve presentare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti

l'ammontare dei redditi (assoggettati all'IRPEF) posseduti nell'anno che precede la data della domanda di visita medica e negli anni successivi.

14. Ente preposto al riconoscimento del diritto a pensione.

La dichiarazione va presentata all'ente preposto al riconoscimento del diritto a pensione. Tale compito, prima affidato alle Prefetture, è stato negli ultimi tempi trasferito alle Regioni, che lo esercitano direttamente (pochi casi) oppure mediante delega ai Comuni o all'INPS. La maggior parte delle Regioni hanno delegato i comuni più importanti (Comuni capofila) con l'incarico di provvedere anche per i Comuni più piccoli. Altre Regioni hanno stipulato convenzioni con l'INPS. La Regione Lombardia ha rilasciato la delega alle ASL , e, per il Comune di Milano, al Comune stesso.

La dichiarazione reddituale va dunque presentata alla Regione (nel caso di gestione diretta del servizio) ovvero al Comune , all'ASL o all'INPS con il servizio stesso sia stato delegato.

15. Diritto all'assegno mensile (per gli invalidi con invalidità di almeno il 74%).

Per gli invalidi parziali è previsto l'assegno mensile, che è dello stesso importo della pensione di inabilità (242,84 euro per 13 mensilità) ma il limite di reddito che non si deve superare è molto più basso (per l'anno 2007 è di 4.171,44 euro l'anno). A questo fine si considera solo il reddito personale e non quello coniugale.

Anche l'assegno mensile spetta non prima del 18° anno di età e fino al 65° anno, salvo il diritto alla pensione sociale o all'assegno sociale.

A quali condizioni.

Il diritto all'assegno mensile è subordinato alla condizione che l'invalido sia iscritto nell'elenco speciale del collocamento obbligatorio al lavoro.

Pertanto, in sede istruttoria occorre presentare il certificato di iscrizione in detto elenco e rinnovare tale iscrizione negli anni successivi (v. paragrafo 21).

In difetto di tale requisito, l'assegno mensile non può essere concesso e, se concesso, è revocato.

Incompatibilità.

L'assegno mensile non è compatibile con qualsiasi trattamento pensionistico diretto concesso per invalidità di guerra , di lavoro o di servizio, nonché con qualsiasi altra pensione diretta di invalidità a carico dell'INPS.

Ricorrendo un caso di incompatibilità, l'interessato può optare per il trattamento più favorevole.

Cosa fare.

Ottenuto il riconoscimento dell'invalidità , l'interessato deve presentare all'ente competente ad esaminare il provvedimento concessivo dell'assegno mensile (Regione, comune, ASL o INPS, come indicato nel paragrafo 11) una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti l'ammontare dei

redditi personali eventualmente percepiti nell'anno che precede la data della domanda di visita medica e negli anni successivi. Dalla dichiarazione deve anche risultare l'eventuale godimento di altra pensione diretta a carattere invalidante. In quest'ultimo caso occorre presentare un atto di rinuncia a tale pensione.

Occorre allegare un certificato di iscrizione nell'elenco speciale del collocamento obbligatorio al lavoro.

Per tutti questi adempimenti, che possono presentare delle difficoltà, è utile l'assistenza dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili.

16. Diritto all'indennità mensile di frequenza (per gli invalidi ipoacustici).

Hanno diritto all'indennità mensile di frequenza gli invalidi civili minorenni che frequentano scuole pubbliche o private o centri ambulatoriali per il trattamento terapeutico o riabilitativo, oppure centri di formazione o di addestramento professionale per il reinserimento sociale.

In base ad una sentenza della Corte costituzionale, l'indennità di frequenza spetta anche ai bambini che frequentano gli asili nido, sempre che si trovino nelle condizioni di disabilità previste per i ragazzi di età superiore.

A quali condizioni

L'indennità di frequenza spetta se il ragazzo non ha redditi propri di importo superiore al limite massimo previsto per il diritto all'assegno mensile, limite che per l'anno 2007 è di 4.171,44 euro (vedi paragrafo precedente).

L'indennità non spetta:

- in caso di ricovero in istituto con carattere continuativo e permanente;
- di percezione dell'indennità di accompagnamento.

Al pari delle altre prestazioni assistenziali, l'indennità mensile di frequenza non è soggetta all'imposta IRPEF.

Cosa fare.

Per ottenere l'indennità di frequenza occorre presentare domanda su apposito modulo allegando un certificato medico attestante:

- difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età ;

Occorre allegare inoltre un certificato attestante l'iscrizione o la frequenza a corsi scolastici per trattamenti terapeutici o riabilitativi o a centri di formazione o di addestramento professionale.

17. Diritto all'indennità di accompagnamento.

L'indennità di accompagnamento spetta agli invalidi civili totali (invalidità del 100%) che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore

b) incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un'assistenza continua.

l'indennità spetta a qualsiasi età, cioè anche ai minori di 18 anni.

Cumulabilità e incompatibilità.

Il diritto all'indennità di accompagnamento prescinde da ogni limite di reddito ed è cumulabile con la pensione di inabilità (ricorrendo, per quest'ultima, il requisito reddituale e quello dell'età).

Non spetta in caso di ricovero totalmente gratuito in una struttura pubblica.

Non è incompatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa.

L'invalido minorenne che abbia ottenuto l'indennità di accompagnamento deve, al raggiungimento del 18° anno di età, presentare domanda per essere sottoposto a nuova visita medica per ottenere la pensione.

Quale l'importo.

L'importo dell'indennità di accompagnamento è, per l'anno 2007, di 457,66 euro mensili. Non spetta la 13° mensilità.

18. Compimento del 18° anno di età.

Finché l'invalido è minorenne l'indennità di accompagnamento è riscossa dal genitore che esercita la patria potestà o dal tutore.

Al raggiungimento della maggiore età (18 anni) l'invalido è sottoposto a nuovi accertamenti sanitari per verificare, in base ai criteri di valutazione previsti per le persone maggiorenni, se si trova ancora nelle condizioni fisiche o psichiche previste per il diritto all'indennità di accompagnamento.

Per continuare a percepire l'indennità.

In quell'occasione deve presentare apposita domanda (firmata da lui e non più dal genitore o tutore) per continuare a percepire detta indennità. La domanda può essere presentata appena compie il 18° anno di età, per evitare la perdita degli arretrati.

Per ottenere anche la pensione.

Se non possiede redditi superiori al tetto previsto (vedi paragrafo 13), deve presentare subito anche la domanda di pensione, la quale, come si è detto, spetta dal 18° anno di età in poi.

19. Chi paga la pensione, l'assegno o l'indennità.

Nel 1998 il pagamento della pensione, dell'assegno e dell'indennità, già di competenza delle Prefetture, è stato trasferito all'INPS, al quale il provvedimento concessivo, emanato dalla Regione, dal Comune o dall'ASL competente, dev'essere trasmesso.

20. Obblighi dei pensionati.

Permanenza del requisito reddituale.

Le condizioni reddituali previste per il diritto alla pensione o all'assegno mensile devono sussistere non soltanto alla data della domanda, ma anche successivamente.

Se i limiti di reddito (13.739,69 euro per gli invalidi totali, 4.017,26 euro per gli invalidi parziali) vengono superati, il pensionato è tenuto a comunicarlo all'INPS che provvede alla sospensione della pensione o dell'assegno.

Se il superamento del limite di reddito è dovuto ad eventi che si ritiene dovranno incidere in maniera duratura sul patrimonio del titolare della pensione o dell'assegno (come, ad esempio, l'assunzione di un'attività lavorativa), si procede alla revoca della prestazione pensionistica.

Ripristino della pensione o dell'assegno sospeso.

Se dopo la sospensione della pensione i redditi del pensionato scendono nuovamente al di sotto dei limiti massimi previsti, occorre presentare all'INPS una nuova domanda, i cui effetti decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda.

la stessa procedura si segue nel caso in cui l'invalido parziale abbia regolarizzato l'iscrizione nella lista speciale del collocamento al lavoro.

Se la pensione o l'assegno sono stati revocati, la domanda di ripristino dei pagamenti in conseguenza dell'abbassamento dei redditi al di sotto del limite previsto comporta un nuovo accertamento anche del requisito sanitario.

21. Dichiarazioni di responsabilità.

Agli invalidi parziali titolari di assegno mensile è fatto obbligo di trasmettere all'INPS o al Comune o all'ASL, entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione di responsabilità attestante la permanenza della propria iscrizione nell'elenco speciale del collocamento al lavoro.

Nello stesso termine agli invalidi titolari di indennità di accompagnamento devono trasmettere agli stessi enti una dichiarazione attestante l'eventuale ricovero in istituto, precisando se il ricovero è totalmente gratuito.

A che servono.

Dette dichiarazioni sono previste perché le situazioni da esse attestate sono condizioni per continuare a percepire l'assegno mensile o l'indennità di accompagnamento.

Pertanto, la loro omissione potrebbe portare alla sospensione della provvidenza in godimento e al recupero delle somme indebitamente percepite.

Capitolo IV

DIRITTO AI SERVIZI SOCIALI

22. Che cosa sono.

Per servizi sociali s'intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere o superare le condizioni di disabilità, di bisogno o di disagio individuale e familiare.

Sono escluse dal concetto di servizi sociali, come definito dalla legge sulla riforma dell'assistenza sociale 8 novembre 2000, n. 328, soltanto le prestazioni previdenziali e sanitarie, nonché le attività di amministrazione della giustizia.

23. Prestazioni economiche.

Le prestazioni economiche comprendono non soltanto le pensioni, gli assegni e le indennità delle quali abbiamo parlato nel capitolo III e che, in base a specifiche disposizioni della suddetta legge di riforma, dovrebbero essere riordinate secondo nuovi criteri, ma anche tutti gli altri benefici economici che possono essere concessi dai Comuni, in aggiunta ai suddetti trattamenti, per contrastare le condizioni di povertà dei soggetti impossibilitati a provvedere al mantenimento proprio e della famiglia.

24. Reddito minimo di inserimento.

Il più importante di tali benefici economici, regolato autonomamente dalla legge, è il diritto minimo di inserimento, previsto in favore di persone (singole o appartenenti a nuclei familiari) trovatisi in situazioni di difficoltà ed esposte al rischio di emarginazione totale.

La soglia di povertà che condiziona l'accesso al reddito minimo di inserimento è stabilita, per una persona che vive sola, in poco più di 260,00 euro mensili. In presenza di un nucleo familiare composto di due o più persone, la soglia di povertà è determinata in base ad una scala di equivalenza che tiene conto del numero dei componenti e prevede determinate maggiorazioni per la presenza del coniuge, dei figli e delle persone handicappate.

Cosa fare.

Possono ottenere il reddito minimo di inserimento (trovandosi nelle condizioni richieste) soltanto i cittadini che hanno la residenza da almeno dodici mesi in uno dei Comuni nei quali la provvidenza trova attualmente applicazione. L'istituto del reddito minimo è stato infatti, previsto a titolo di esperimento, in 39 Comuni, ai quali dal 1° gennaio 2001 ne sono stati aggiunti altri 236 che hanno sottoscritto patti territoriali per l'attuazione di un programma di interventi finalizzato alla promozione dello sviluppo locale.

25. Altri servizi sociali.

Altri servizi o prestazioni sociali sono, a vario titolo e con diverse modalità, previsti nel sistema integrato di interventi per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti o per sostenere le responsabilità familiari.

Analogamente, è data facoltà ai Comuni di prevedere, in presenza di particolare disagio economico o sociale, riduzioni o esenzioni dal pagamento della tassa per la nettezza urbana o dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).

Tra le situazioni disagiate rientrano quelle connesse all'invalidità civile di un determinato grado, secondo le valutazioni del consiglio comunale e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

26. Calcolo della situazione economica: indicatore della situazione economica equivalente.

Per il calcolo della situazione economica che condiziona l'accesso ai servizi sociali agevolati è stata emanata un'apposita normativa contenente minuziosi criteri da applicare per determinare quello che con termine tecnico va sotto il nome di *indicatore della situazione economica equivalente* (ISEE).

Questo indicatore, risultante dalla combinazione degli elementi reddituali e patrimoniali con le caratteristiche del nucleo familiare (numero di componenti, presenza di figli minori o di persone handicappate, ecc.) è calcolato dall' INPS.

Cosa fare.

Il cittadino che vuole ottenere un servizio sociale la cui erogazione è subordinata a una determinata situazione economica deve presentare all'ente che fornisce il servizio, oppure al comune o all'INPS, una dichiarazione sostitutiva unica con l'indicazione dei propri redditi e patrimoni, nonché della composizione del nucleo familiare.

Non devono essere dichiarati i redditi esenti da IRPEF, cioè le somme percepite per finalità assistenziali (come le pensioni, gli assegni e le indennità degli invalidi civili) o risarcitorie (come le pensioni di guerra).

La dichiarazione è detta "unica" perché si compila una sola volta l'anno e vale per tutti i componenti del nucleo familiare.

L'INPS, al quale l'ente o il comune deve far pervenire la dichiarazione, calcola l'ISEE e lo trasmette all'ente cui è stato richiesto il servizio e all'interessato, che se ne potrà servire per chiedere altri servizi.

Quali applicazioni

L'indicatore della situazione economica equivalente ha trovato immediata applicazione per la concessione dell'assegno previsto per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e dell'assegno di maternità.

L'indicatore è stato inoltre previsto per ottenere altri benefici, tra i quali i seguenti:

- *rimborso delle spese di cura e di soggiorno sostenute all'estero presso centri di altissima specializzazione.*

Per tali spese è già previsto un contributo da parte del Ministero della salute. Per la parte rimasta in carico dell'interessato o della famiglia un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ha previsto un rimborso, da parte del Comune, nella misura del 100% se l'indicatore della situazione economica equivalente è inferiore a 32.000 euro e dell'80% se detto indicatore non supera i 52.000 euro. È stato inoltre previsto un concorso pari all'80% delle spese di soggiorno all'estero se l'indicatore è superiore a 52.000 euro;

- *riduzione al 50% del canone di abbonamento al telefono fisso*, in favore delle persone trovatisi in precarie condizioni di disagio economico, con particolare riferimento ai nuclei familiari nei quali vi siano invalidi civili.

Il ricorso all'indicatore della situazione economica equivalente può essere stabilita dal Comune o da altro ente, pubblico o privato, per l'erogazione di altri servizi o prestazioni sociali agevolate, con la fissazione del limite massimo del dato risultante dall'indicatore stesso.

Quali esclusioni.

Per espressa disposizione di legge, l'indicatore della situazione economica equivalente non si applica per ottenere le seguenti prestazioni: pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili, integrazione al minimo, maggiorazione sociale delle pensioni INPS e altre prestazioni corrisposte da tale Istituto.

In tutti questi casi, infatti, è la legge che stabilisce le condizioni (reddituale o di altra natura) per aver diritto alla prestazione.

27. Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali

Il programma degli interventi e dei servizi sociali che il Governo si propone di adottare è definito ogni tre anni attraverso un Piano nazionale, che indica gli obiettivi strategici e gli indirizzi generali da realizzare secondo il principio della solidarietà sociale, cioè con il concorso dello Stato, Regioni, Province, Comuni e delle Associazioni di promozione sociale, delle comunità locali e delle famiglie.

Il Piano nazionale è approvato periodicamente con decreto del Presidente della Repubblica e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

28. Carta dei servizi sociali

Tra l'altro, il Piano richiama l'obbligo di ogni Comune, in quanto responsabile dell'offerta dei servizi sociali, di adottare la *carta dei servizi sociali*, in cui devono essere indicati i criteri che il Comune stesso intende seguire per l'accesso ai servizi e le modalità del relativo funzionamento.

Questo obbligo dev'essere assolto entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto presidenziale di approvazione del Piano.

La carta dei servizi sociali, al fine di tutelare le posizione soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti riconosciuti, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.

29. Titoli per l'acquisto di servizi sociali

Un'altra importante innovazione introdotta dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, e richiamata dal Piano nazionale è la previsione dei titoli validi per l'acquisto dei servizi sociali.

Chi li concede

Questi titoli possono essere concessi, su richiesta degli interessati, dai Comuni e possono essere utilizzati per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali, ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale, nonché dalle pensioni sociali e dalle pensioni, assegni e indennità previste per gli invalidi civili.

Per la concessione dei detti titoli le Regioni fissano i criteri e le modalità da seguire, nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per l'integrazione sociale dei soggetti beneficiari, sulla base degli indirizzi del Piano nazionale.

Che cosa fare

Il cittadino al quale il titolo è rilasciato può rivolgersi, per ottenere l'erogazione del servizio, a uno dei fornitori accreditati e questi è tenuto ad accettarlo come titolo di pagamento.

I soggetti che possono fornire i servizi sociali col sistema sopra indicato devono essere accreditati dal Comune, il quale corrisponde al fornitore tariffe per le prestazioni erogate, in base a criteri predeterminati.

30. L'amministratore di sostegno

Tra gli interventi di politica sociale assume particolare importanza l'istituzione dell'amministratore di sostegno, cioè di un soggetto nominato giudice tutelare per assistere una persona che per infermità o menomazione fisica o psichica si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Si tratta di un istituto giuridico nuovo, che viene incontro alle esigenze delle famiglie aventi al proprio interno persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana. Un istituto particolarmente avvertito per le affette da deficit intellettivo, per le quali si presenta maggiormente il problema del *dopo di noi*.

La nomina dell'amministrazione di sostegno può essere proposta da parenti o affini della persona da assistere, ovvero dal tutore, dal curatore o dal pubblico ministero.

La legge istitutiva (9 gennaio 2004, n.6) reca disposizioni dettagliate da osservare sia nella fase procedimentale, sia in quella del compimento degli atti da parte dell'amministratore o dello stesso interessato assistito dall'amministratore.

Capitolo V

DIRITTO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE

31. Barriere architettoniche.

Tra i diritti fondamentali previsti dalla legge - quadro sull' handicap 5 febbraio 1992, n. 104, è quello della libera circolazione, consistente nella eliminazione degli ostacoli che limitano o impediscono il libero accesso, la libera circolazione o comunque la libera utilizzazione di spazi, edifici e loro componenti (scale, porte strette, ascensori mancanti o troppo piccoli, marciapiedi, ecc.). Questi ostacoli vanno sotto il nome di *barriere architettoniche*; la loro rimozione è prevista da una serie di disposizioni, le prime delle quali sono contenute nella nota legge 30 marzo 1971 n. 118.

Esaminiamo le linee essenziali di tali disposizioni.

32. Circolazione e sosta dei veicoli.

Il primo impedimento che limita il diritto alla libera circolazione lo incontrano le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, le quali hanno ovviamente notevoli difficoltà di osservare i divieti posti dal codice della strada.

Per superare tali difficoltà norme particolari prevedono deroghe a detti divieti, consentendo la circolazione e la sosta dei veicoli allo specifico servizio di dette persone *purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico*.

La circolazione e la sosta sono anche consentite nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di trasporto di pubblica utilità.

La circolazione (e non anche la sosta) è inoltre consentita nei percorsi preferenziali riservati ai servizi pubblici collettivi e ai taxi.

La sosta non è invece consentita nelle zone in cui è prevista, in via generale, la rimozione. Gli autoveicoli degli invalidi non possono però essere rimossi, ma solo contravvenzionati.

33. Contrassegno speciale.

Per usufruire del diritto alla libera circolazione e sosta, le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta devono munirsi del contrassegno speciale, che ha validità per cinque anni ed è utilizzabile su tutto il territorio nazionale.

Dev'essere esposto visibilmente sul parabrezza dell'autoveicolo.

Avvertenza.

Non si richiede il riconoscimento di invalido civile, ma solo la certificazione relativa all'impedimento fisico del richiedente. Sono in corso di studi e proposte per adeguare i dati riportati sul contrassegno speciale alle norme sulla privacy.

34. Diritti nei mezzi pubblici di trasporto.

Per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici di trasporto i Comuni debbono assicurare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, modalità di trasporto individuale, e, per le zone non coperte da servizi di trasporto collettivo, servizi alternativi.

All'invalido in godimento di indennità di accompagnamento che deve viaggiare in treno con un accompagnatore è rilasciato un solo biglietto a tariffa ordinaria valido per due persone. per ottenere questa agevolazione l'invalido deve munirsi della carta bleu, che costa 5.16 euro e vale per 5 anni.

Per i viaggi su mezzi pubblici urbani ed extraurbani leggi regionali e disposizioni comunali prevedono altre agevolazioni in favore degli invalidi.

Capitolo VI:

DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI

35. Deduzione d'imposta per le spese mediche e di assistenza specifica.

Le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone handicappate sono deducibili dal reddito complessivo nel loro intero importo, cioè senza la franchigia di 129,11 euro prevista per i non handicappati.

Se dette spese sono state sostenute da un familiare di cui la persona handicappata sia fiscalmente a carico, l'agevolazione fiscale spetta al familiare stesso.

36. Detrazioni d'imposta per protesi, ausili tecnici e per lavori di abbattimento delle barriere architettoniche.

Sono ammesse alla detrazione del 19%, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute per:

- trasporto in ambulanza del disabile;
- acquisto di poltrone e altre protesi per disabili, nonché di arti artificiali per la deambulazione;
- sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone handicappate.

37. Detrazione d'imposta per spese sostenute per la ristrutturazione di immobili.

E' ammessa una detrazione d'imposta del 36% per le spese sostenute per le opere di ristrutturazione edilizia e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Tra le opere di ristrutturazione edilizia sono compresi gli ascensori e i montacarichi e le altre opere effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone handicappate in situazione di gravità.

La spesa sulla quale può essere applicata la percentuale del 36% non può superare il limite di:

- euro 77.468,33 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002;
- euro 48.000 per le spese sostenute negli anni 2003 e 2004.

La somma detraibile può essere ripartita

- in 10 rate di pari importo per le spese sostenute negli anni 2002,2003 e 2004;
- in 5 o 10 rate di pari importo per le spese sostenute prima dell'anno 2002.

38. Agevolazioni fiscali per l'acquisto di veicoli.

Le spese per l'acquisto di veicoli adattati alla guida o al trasporto dei disabili con ridotte o impedito capacità motorie o di veicoli, anche se non adattati, destinati a disabili psichici o mentali danno luogo alle seguenti agevolazioni fiscali:

- detrazione dall'imposta IRPEF;
- riduzione dell'IVA dal 20 al 4%;
- esenzione dalle tasse automobilistiche, dall'imposta di trascrizione e dall'imposta di registro.

Esaminiamo , in particolare, queste agevolazioni.

39. Detrazione dall'imposta IRPEF per i veicoli adattati alla guida del disabile.

Sono detraibili dall'imposta IRPEF nell'aliquota del 19% le spese per l'acquisto di veicoli adattati alla guida delle persone con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, per le quali l'adattamento del veicolo sia stato imposto dalla commissione preposta all'accertamento dei requisiti necessari per ottenere la patente di guida.

Quali adattamenti.

Gli adattamenti possono consistere nella modifica dei comandi di guida o nel solo cambio automatico purché specificamente prescritto. Gli adattamenti devono risultare dalla carta di circolazione.

Per quali veicoli.

La detrazione è ammessa per l'acquisto di autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici, motocarrozze a tre ruote, motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici, autocaravan. Non è previsto alcun limite di cilindrata del veicolo.

Limite di somma.

L'agevolazione fiscale spetta una sola volta nell'arco di quattro anni e per un solo veicolo, nel limite massimo di 18.076 euro. Può anche essere ripartita (nella dichiarazione dei redditi) in quattro quote annuali di pari importo.

40. Detrazione d'imposta per i veicoli non adattati.

La detrazione d'imposta spetta, infine, per i veicoli, *anche se non adattati*, destinati al trasporto dei disabili trovatisi nelle seguenti condizioni:

- soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento,
- invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.

Avvertenza.

Tutti i veicoli sopra indicati (adattati o non) devono essere intestati al disabile o al familiare di cui egli sia fiscalmente a carico, cioè non sia in possesso di un reddito complessivo lordo individuale superiore a 2.840,51 euro l'anno, escludendo i redditi esenti da IRPEF, tra i quali, ovviamente, le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti agli invalidi civili.

41. Detrazioni per le spese di riparazione.

Oltre alle spese di acquisto, la detrazione d'imposta spetta anche per le spese di riparazione, escluse quelle di ordinaria manutenzione, come il premio di assicurazione, il carburante, il lubrificante e i materiali soggetti ad usura (pneumatici, disco frizione, ecc.).

42. Riduzione dell'IVA al 4%.

Per l'acquisto di veicoli che siano ad esclusivo servizio dei disabili e siano adattati alla loro guida o al loro trasporto si applica l'aliquota IVA ridotta del 4% senza limiti di valore.

Si prescinde dall'adattamento per i veicoli destinati al trasporto degli handicappati psichici o mentali in godimento di indennità di accompagnamento o degli invalidi affetti da menomazioni comportanti grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.

Per quali veicoli.

L'aliquota IVA agevolata si applica ai veicoli per i quali è prevista la detrazione d'imposta (v. paragrafo 39) eccetto gli autocaravan. E' però previsto il limite di cilindrata, che non deve essere superiore a 2000 cc. se con motore a benzina, o a 2800 cc. se con motore diesel).

Il veicolo dev'essere intestato al disabile o al familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (per quest'ultima condizione vedi paragrafo 40).

43. Esenzione dalle tasse automobilistiche e dalle imposte di registro.

Per i veicoli ammessi alle agevolazioni fiscali sopra indicate è prevista l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche (bollo) , dell'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro. Per quanto riguarda il bollo, occorre presentare al competente ufficio finanziario la necessaria documentazione.

44. IVA ridotta per le spese di adattamento di veicoli.

Le prestazioni rese da officine per adattare i veicoli alla guida o al trasporto dei disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti sono assoggettate all'IVA del 4%. L'agevolazione spetta anche se il veicolo non è nuovo di fabbrica.

La stessa aliquota si applica per l'acquisto di accessori e strumenti relativi alle prestazioni suddette. L'aliquota IVA al 4% si applica anche se il veicolo da adattare supera la cilindrata massima prevista, per cui all'atto dell'acquisto non ha beneficiato dell'IVA ridotta.

45. IVA ridotta per acquisto di parti, pezzi staccati e accessori.

Per l'acquisto di parti, pezzi staccati e accessori esclusivamente destinati ai veicoli adattati alla guida o al trasporto di invalidi con ridotte o impedito capacità motorie permanenti si applica l'IVA del 4%.

46. Agevolazioni fiscali per acquisto di sussidi tecnici e informatici.

Si applica l'aliquota IVA del 4% anche per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap.

47. IVA ridotta per ausili protesici e per lavori di abbattimento delle barriere architettoniche.

Sono assoggettati all'IVA del 4% gli acquisti e le prestazioni seguenti:

- a) presidi , protesi e ausili tecnici relativi a menomazioni funzionali permanenti;
- b) poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore, compresi i servoscale e gli altri mezzi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche;
- c) apparecchi di ortopedia, protesi dentarie e oculistiche,
- d) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento delle barriere architettoniche.

Capitolo VII

DIRITTO AI PERMESSI PARENTALI

48. A chi spettano.

I permessi parentali possono essere concessi alla madre lavoratrice o, in alternativa, al padre lavoratore che debbano assistere un figlio handicappato in situazione di gravità , accertata nei modi indicati al paragrafo 10.

Possono essere concessi anche al coniuge lavoratore per l'assistenza all'altro coniuge, nonché agli altri parenti o affini (entro il terzo grado) che debbano assistere un familiare handicappato in situazione di gravità.

Possono infine essere concessi allo stesso handicappato che abbia un rapporto di lavoro e che necessiti di permessi per se stesso.

49. Quanto durano.

Per l'assistenza al figlio handicappato di età inferiore a tre anni alla madre lavoratrice o, in alternativa, al padre lavoratore possono essere concessi permessi di due ore al giorno, mentre se il figlio ha superato i tre anni possono essere concessi permessi di tre giorni mensili, fruibili anche in sei mezze giornate.

Della stessa durata di tre giorni mensili (o di sei mezze giornate) sono i permessi concedibili agli altri familiari (parenti o affini entro il terzo grado) .

Allo stesso handicappato , se lavoratore, possono essere concessi, a sua scelta, permessi di due ore giornaliere o di tre giorni mensili. Se egli, pur beneficiando dei permessi per se stesso, ha effettiva necessità (valutata dal medico) di essere assistito da un familiare convivente, anche a quest'ultimo possono essere concessi permessi di tre giorni mensili.

50. A quali condizioni.

Condizione essenziale per poter fruire dei permessi e che la persona da assistere sia stata riconosciuta, dall'apposita commissione di cui all'art. 4 della legge 9 febbraio 1992, n. 104, persona handicappata in situazione di gravità e che la stessa non sia ricoverata a tempo pieno.

Infatti, in caso di ricovero la persona non ha bisogno dell'assistenza di un familiare.

Altra condizione e che il familiare che chiede il permesso abbia un lavoro dipendente, pubblico o privato.

Si richiede inoltre che nel nucleo familiare non convivano altre persone che, non avendo un lavoro dipendente o autonomo, siano in grado di prestare assistenza al disabile.

Il requisito della convivenza non è richiesto per il genitore che debba assistere un figlio minorenni.

Pertanto, se il figlio è minorenni il permesso può essere concesso al padre lavoratore anche se la madre non è lavoratrice. Del pari, il permesso può essere concesso alla madre lavoratrice anche se il padre non è lavoratore.

Se invece il figlio è maggiorenne il diritto del genitore lavoratore è subordinato alla condizione che l'altro genitore sia anch'egli lavoratore dipendente o autonomo, a meno che non sussista un motivo obiettivamente rilevante, cioè un motivo individuabile in una delle seguenti circostanze:

- grave malattia del genitore, debitamente documentata anche in relazione alla natura dell'handicap;
- invalidità del genitore non inferiore ai 2/3, riconosciuta dall'INPS o da altro ente pubblico;
- età del genitore inferiore ai 18 anni;
- età del genitore superiore ai 70 anni, riconosciuto invalido anche se di grado inferiore ai 2/3;
- presenza nel nucleo familiare di un altro figlio di età inferiore a 6 anni ovvero di più di 3 figli minorenni;
- necessita di assistenza al figlio handicappato anche in ore notturne e anche da parte del genitore lavoratore.

51. Quali effetti sul rapporto di lavoro.

L'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, stabilisce che la fruizione dei permessi comporta la proporzionale riduzione del congedo ordinario e della 13^a mensilità o gratifica natalizia.

Questa norma, peraltro di dubbia interpretazione, è stata superata da contratti collettivi di lavoro del pubblico impiego, che hanno previsto la decurtazione solo della 13^a mensilità.

Per i lavoratori privati, invece, la norma non ha avuto modifiche, salvo alcune eccezioni.

Tuttavia, data l'incertezza interpretativa e la difformità in sede applicativa, la questione è attualmente all'esame del Ministero del lavoro, interessato dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili per l'attuazione di criteri uniformi sia nel settore pubblico, sia in quello privato.

I periodi di assenza dal lavoro per la fruizione dei permessi da parte dei pubblici dipendenti sono computati in pensione come servizio effettivo, mentre per i lavoratori privati si fa luogo all'accreditamento come contributi figurativi.

52. Congedo straordinario per l'assistenza al figlio handicappato.

A chi spettano.

Ove sussistano gravi e documentati motivi che richiedono l'assistenza continuativa (e non limitata a tre giorni mensili o a due ore giornaliere) ad un figlio handicappato in situazione di gravità (formalmente accertato), la madre lavoratrice o, in alternativa, il padre lavoratore ha diritto a un congedo straordinario per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa. Lo stesso diritto spetta, in caso di morte dei genitori, a uno dei fratelli o sorelle del soggetto handicappato.

I fratelli e le sorelle subentrano ai genitori nel diritto al congedo straordinario anche nel caso in cui i genitori stessi siano viventi ma impossibilitati a prestare assistenza al figlio handicappato in quanto affetti da menomazioni fisiche o mentali.

Questo tipo di congedo non è previsto per persone diverse da quelle dianzi indicate (ad esempio, non spetta al figlio per l'assistenza al padre handicappato, non spetta al coniuge che debba assistere l'altro coniuge).

A quali condizioni.

Condizione essenziale per la fruizione del congedo straordinario è che la persona da assistere sia stata riconosciuta handicappata in situazione di gravità e che il richiedente il congedo abbia titolo a fruire dei permessi di tre giorni mensili o, a seconda dei casi, di due ore giornaliere.

Sono retribuiti e computati in pensione.

Il congedo straordinario dà diritto a una indennità corrispondente all'ultima retribuzione ed è coperto da contribuzione figurativa fino all'importo massimo di poco più di 36.000 euro l'anno.

53. Diritto alla scelta della sede di lavoro.

Diritto al trasferimento.

L'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, stabilisce che il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o affine entro il terzo grado handicappato ha il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso.

Lo stesso diritto spetta alla persona handicappata in situazione di gravità che abbia un rapporto di lavoro pubblico o privato.

Diritto di scelta in caso di prima assegnazione.

Non si richiede invece detta condizione di gravità, ma solo il riconoscimento del grado di invalidità superiore ai 2/3 per l'invalido assunto presso un ente pubblico come vincitore di concorso o ad altro titolo. In tal caso, l'invalido ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e ha diritto di precedenza nei trasferimenti a domanda.

Capitolo VIII

DIRITTO AL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO AL LAVORO

54. A chi spetta.

Ha diritto al collocamento obbligatorio al lavoro l'invalido civile al quale la competente commissione abbia riconosciuto un grado di invalidità non inferiore al 46 e che sia in età lavorativa, cioè che abbia un'età compresa tra il 15° anno e il limite di età pensionabile (65 anni se uomini, 60 anni se donne).

Che fare.

L'invalido che abbia ottenuto detto riconoscimento, che è disoccupato e che aspira ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative si iscrive in un elenco tenuto dalla commissione provinciale per le politiche del lavoro.

Tale commissione annota in una scheda intestata a ciascun invalido le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare, favorendo l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.

55. Graduatoria.

A differenza di quanto era previsto dalla precedente legge 2 aprile 1968, n. 482, che contemplava separati elenchi per ciascuna categoria di disabili (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, orfani e invalidi di guerra, per servizio e del lavoro, invalidi civili e sordomuti) e riservava ad ognuno di tali categorie distinte percentuali, la nuova legge 12 marzo 1999, n. 68, prevede per tutti i disabili disoccupati un unico elenco, con unica graduatoria e unica percentuale (7% dei lavoratori occupati dall'azienda se essi sono più di 50 unità, mentre per le aziende minori è previsto l'obbligo di assumere un invalido se i lavoratori occupati sono almeno 15 e non più di 35, e due invalidi se i lavoratori occupati sono almeno 35 e non più di 50).

L'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto 13 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000.

Sulla base di detti criteri, le Regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria tenendo conto dell'anzianità di iscrizione negli elenchi, della condizione economica, del carico familiare e della difficoltà di locomozione nel territorio.

Per le assunzioni presso gli enti pubblici la graduatoria è formata applicando i criteri indicati nel d.P.R. 18 giugno 1997, n. 246.

56. Accertamento della disabilità.

I criteri definiti nell'atto di indirizzo e coordinamento sopra indicate (e che sono sintetizzati nel paragrafo successivo) si applicano per l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema dell'inserimento lavorativo degli invalidi.

Tale accertamento, diverso da quello riguardante il riconoscimento dell'invalidità civile, è effettuato dalle commissioni mediche operanti presso le Aziende sanitarie locali nella composizione prevista dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (vedi paragrafo 10).

57. Criteri di accertamento della disabilità.

Le suddette commissioni mediche, sulla base della preesistente documentazione sanitaria del disabile, sugli attuali dati clinici e sulle indicazioni fornite da un apposito Comitato tecnico riguardanti la scolarità, la situazione familiare e l'ambiente in cui il disabile vive, formula una diagnosi funzionale, per la cui compilazione è predisposta una scheda contenente un formulario standardizzato riferito alla capacità del soggetto in vari campi: attività lavorativa, informazione, locomozione, ecc.

Tenuto conto delle risultanze degli elementi valutativi sopra indicati, la commissione medica redige una relazione conclusiva contenente la specificazione delle capacità lavorative della persona con un giudizio sulle sue positive potenzialità e l'indicazione delle linee progettuali da attuare per il collocamento al lavoro.

La relazione è trasmessa alla commissione medica di verifica del Tesoro, che effettua il controllo, e alla commissione provinciale per le politiche del lavoro, che provvede all'iscrizione del disabile nell'elenco da essa tenuto.

58. Controllo della permanenza dello stato invalidante.

La commissione medica di accertamento, su indicazione del Comitato tecnico, effettua visite sanitarie per controllare la permanenza dello stato invalidante e l'entità delle capacità già accertate, nonché la validità dei servizi di sostegno e di collocamento mirato, indicati nella relazione conclusiva del primo accertamento.

Per detto controllo, la cui frequenza è stabilita dalla commissione di accertamento sulla base del profilo socio-lavorativo del disabile, si applicano i criteri e le modalità indicate nel paragrafo 57.

59. Collocamento mirato.

L'accertamento della disabilità ha come finalità il collocamento mirato, che informa il nuovo sistema del collocamento obbligatorio ed è definito come il complesso degli strumenti tecnici e di supporto che consentono un'adeguata valutazione delle capacità lavorative dei disabili e il loro inserimento nel posto adatto, attraverso processi formativi e percorsi personalizzati tali da valorizzare e incentivare con tutti i mezzi le attitudini e le capacità residue, cioè le potenzialità esistenti nella sfera non soggetta all'handicap.

60. Comitato tecnico.

Per il conseguimento di detta finalità e per assicurare l'applicazione di criteri omogenei di valutazione, dare concretezza al principio del collocamento mirato e consentire la formazione della graduatoria unica, la legge prevede la costituzione in ambito provinciale di un Comitato tecnico, composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalla Regione con particolare riferimento alla materia dell'inabilità.

Rientrano nei compiti del Comitato tecnico la valutazione delle residue capacità lavorative, la definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento lavorativo e la predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità.

61. Diritto alla formazione professionale.

Il principio del collocamento mirato postula la necessità della formazione professionale degli invalidi, compito affidato alle Regioni in base alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni.

Corsi formativi.

In base a tale legge gli invalidi sono ammessi a frequentare corsi formativi organizzati da enti pubblici e privati, tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi realizzati durante l'iter scolastico.

Riqualificazione professionale.

La legge n. 68, poi, stabilisce che qualora ai fini del collocamento mirato si renda necessaria un'adeguata riqualificazione professionale, le Regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento della relativa attività presso la stessa azienda che effettua l'assunzione, oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, ad organismi di promozione sociale.

Istituto formative dell'ANMIC (IS.FOR.D.D.)

Per il perseguimento di tale finalità, l'ANMIC ha promosso la costituzione di un apposito organismo denominato Istituto formative per disabili e disadattati sociali (IS.FOR.D.D.) che ha già realizzato vari progetti formativi, regolarmente approvati dal Ministero del lavoro, e si appresta a dare vita ad altri importanti progetti.

62. Avviamento al lavoro.

I datori di lavoro assumono i disabili aventi diritto al collocamento obbligatorio facendone richiesta di avviamento ai competenti uffici del lavoro, oppure attraverso la stipula di convenzioni.

Presso aziende private.

Le richieste di avviamento presso aziende private sono in parte nominative e in parte numeriche, a seconda del numero dei lavoratori privati. I disabili psichici sono avviati al lavoro sempre con richiesta nominativa.

Presso enti pubblici.

I datori di lavoro pubblici, invece, effettuano le assunzioni sempre con richiesta numerica. Per il personale delle qualifiche 6° , 7° e 8° le assunzioni vengono effettuate mediante pubblico concorso, nell'ambito del quale i disabili che riportano l'idoneità hanno diritto alla riserva di posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso.

63. Diritto alla maggiorazione del servizio pensionabile.

Connesso al diritto al collocamento al lavoro e il diritto ad una maggiorazione, ai fini pensionistici, del servizio prestato. Un beneficio da tempo proposto dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili in considerazione delle condizioni stressanti in cui gli invalidi, a differenza dei normodotati, svolgono l'attività lavorativa.

A chi spetta.

Il beneficio è concesso, in forma di contribuzione figurativa, agli invalidi civili aventi un grado di invalidità superiore al 74%, per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, aziende private o cooperative-lavoro.

A quali condizioni.

La norma che prevede il beneficio (articolo 80 della legge 23 dicembre 2000 (n. 388) ha avuto effetto dal 1° gennaio 2002; quindi non è applicabile agli invalidi collocati in pensione prima di detta data.

Misura.

La maggiorazione è concessa in ragione di due mesi per ogni anno di servizio effettivamente prestato, fino a un massimo di cinque anni. Si calcola sui servizi, anche se anteriori al 1° gennaio 2002, resi in concomitanza col possesso del suddetto requisito sanitario (grado di invalidità superiore al 74%).

Cosa fare.

La maggiorazione è attribuita all'atto della liquidazione della pensione. A quel momento l'interessato dovrà presentare apposita domanda, allegando la certificazione (verbale della competente commissione sanitaria) attestante il riconoscimento di detto grado di invalidità.

Considerazioni.

Le indicate condizioni, alle quali il diritto al beneficio è subordinate, ne restringono molto la concessione. L'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili aveva proposto condizioni meno restrittive, anche al fine di incentivare l'anticipata volontaria cessazione dell'attività lavorativa e consentire il turn-over con altri invalidi in attesa di occupazione.

Sono attualmente in corso proposte per introdurre opportune modifiche migliorative.

64. Diritti dei disabili assunti.

Diritto al trattamento giuridico ed economico.

I disabili assunti col sistema del collocamento obbligatorio hanno diritto al trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro.

Lavoro compatibile.

Al lavoratore disabile non può essere chiesta una prestazione lavorativa incompatibile con le sue minorazioni.

Divieto di licenziamento.

I lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni non possono essere licenziati se possono essere adibiti a mansioni equivalenti o, in mancanza, a mansioni inferiori, conservando, in quest'ultimo caso, il trattamento economico prima in godimento.

In caso di recesso a seguito di procedura di mobilità, ovvero di licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, il disabile non può essere licenziato se il numero dei rimanenti lavoratori occupati in base alle norme sul collocamento obbligatorio scenda al di sotto della quota di riserva.



LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA - ONLUS

Lega Italiana Fibrosi Cistica - Onlus
Viale San Vittore, 39 - 20123 Milano
Tel. 02.48011219 - Fax 02.48193369

C/C postale 39629530

C/C bancario c/o San Paolo IMI
N.1500123 - CAB 01663 - ABI 01025 - CIN G

www.fibrosicistica.it